

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: 1

Annessi: 10

**OGGETTO:** Decreto interministeriale Difesa-Economia e Finanze 23 giugno 2016 recante disciplina per le modalità di concessione dei distintivi d'onore per mutilati, deceduti e feriti in servizio, in attuazione dell'art. 865 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Istruzioni tecniche.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^ ^^^ ^^^

Rif. f.n. M\_D GSGDNA REG2016 0066907 in data 27 set. 2016 di SEGREDIFESA (annesso in copia).

Seguito:

- a. f.n. 954/95/ML-6/16 in data 11 mag. 1995 di DIFESAN;
- b. f.n. M\_D GMIL0 III SRO 1 0272016 in data 8 giu. 2011.

^^^ ^^^ ^^^

## 1. PREMESSA

Con il provvedimento in epigrafe, di seguito indicato come “decreto” (copia in Annexo 1), sono state approvate le norme di esecuzione degli artt. 862, 863 e 864 d.P.R. 90/2010, che sostituiscono quelle recate dal previgente decreto interministeriale 20 maggio 1935, la cui applicazione è da intendersi cessata per le istanze di concessione assunte a protocollo dagli Enti istruttori a partire dalla data del 20 settembre 2016.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni si applicano alle sottoelencate categorie di personale:

- Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in servizio;
- Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in congedo o in quiescenza;
- congiunti diretti aventi causa (vedove, orfani o genitori) del predetto personale.

Le istanze di concessione dei distintivi d'onore per mutilati o per feriti in servizio possono essere presentate entro il termine temporale massimo e improrogabile di anni trenta dalla data dell'evento traumatico che le ha motivate, ovvero, in caso di infermità, dalla data di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. A tal fine fa fede la data di assunzione a protocollo (analogico o telematico) presso gli Enti istruttori.

./.

### 3. UNITÀ ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALL'ISTRUTTORIA E ALLA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI

Ai fini dell'applicazione degli artt. 2 e 5 del decreto, sono da intendersi Enti istruttori:

- per il personale dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in servizio, i Comandi di corpo di appartenenza;
- per il personale dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in congedo o in quiescenza, gli Enti indicati all'art. 6 del decreto, competenti per la località di residenza eletta all'atto della cessazione dal servizio;
- per i congiunti diretti aventi causa (limitatamente ai procedimenti di concessione dei distintivi d'onore per mutilati o per feriti in servizio), il Centro/Ufficio documentale competente per la località di residenza eletta all'atto della cessazione dal servizio del dante causa (per gli aventi causa del personale della Marina Militare, la competente Capitaneria di porto).

I provvedimenti amministrativi conseguenti vengono adottati, nell'ambito delle deleghe conferite, dalle competenti Unità organizzative della Direzione Generale per il Personale Militare.

### 4. MODALITÀ PER L'ISTRUZIONE DEI PROCEDIMENTI

Essendo le istruttorie di concessione avviate su istanza di parte, ad esclusione dei procedimenti riferiti ai distintivi d'onore per deceduto in servizio, la cui trattazione è rinviata al successivo para. 7., gli interessati di cui al precedente para. 2. dovranno produrre:

- a. Personale dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in servizio:
  - istanza alla Direzione Generale per il Personale Militare, da presentarsi al Comando di corpo di appartenenza in carta semplice, di cui viene riportato un modello, a titolo esemplificativo, in Annesso 2 per il distintivo d'onore per mutilati in servizio e in Annesso 3 per il distintivo d'onore per feriti in servizio;
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esempio in Annesso 4), nella quale siano comprovati:
    - assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    - non conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
  - copia della dichiarazione di lesione traumatica a suo tempo rilasciata dalle competenti Autorità (qualora la richiesta sia motivata da lesione o ferita conseguente a evento traumatico);
  - copia del processo verbale riferito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'eventuale ascrivibilità tabellare della lesione/infermità che ha motivato l'istanza;
  - ogni possibile eventuale documentazione aggiuntiva di carattere sanitario, medico-legale o amministrativo utile alla definizione del procedimento (facoltativa).

- b. Personale dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri in congedo o in quiescenza: la medesima documentazione di cui sopra, da presentarsi agli Enti indicati all'art. 6 del decreto, competenti per la località di residenza eletta all'atto della cessazione dal servizio.
- c. Congiunti diretti aventi causa (limitatamente ai procedimenti di concessione dei distintivi d'onore per mutilati o per feriti in servizio):
- istanza alla Direzione Generale per il Personale Militare, da presentarsi in carta semplice al Centro/Ufficio documentale competente per la località di residenza eletta all'atto della cessazione dal servizio del dante causa (per gli aventi causa del personale della Marina Militare alla competente Capitaneria di porto), di cui viene riportato un modello, a titolo esemplificativo, in Annesso 5 per il distintivo d'onore per mutilati in servizio e in Annesso 6 per il distintivo d'onore per feriti in servizio;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 (esempio in Annesso 7), nella quale siano comprovati:
    - rapporto di parentela con il dante causa;
    - assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
    - non conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
    - incensurabile condotta morale;
    - per i coniugi superstiti, assenza di sentenze di separazione dal dante causa con addebito;
    - eventuali altri stati, fatti e qualità personali utili alla definizione del procedimento (facoltativi);
  - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
  - eventuale documentazione aggiuntiva di carattere sanitario, medico-legale o amministrativo, riferita al dante causa, utile alla definizione del procedimento (facoltativa).

Ricevute le istanze, gli Enti istruttori provvedono a contrassegnare le stesse mediante apposizione del timbro lineare dell'Ente, data e numero di assunzione a protocollo, timbro e firma del responsabile dell'Ente o del funzionario all'uopo designato, ovvero, in caso di istanze pervenute in via telematica, alla loro protocollazione informatica con relativa segnatura; procedono quindi alla verifica della documentazione annessa e integrano le istanze con i seguenti atti, per il successivo inoltro, con la massima consentita celerità, all'organo sanitario di Vertice della Forza Armata di appartenenza:

- copia conforme all'originale del documento matricolare aggiornato relativo al richiedente (o al dante causa se deceduto);
- copia della dichiarazione di lesione traumatica a suo tempo rilasciata dalle competenti Autorità (se non prodotta dal richiedente e qualora la richiesta sia motivata da lesione o ferita conseguente a evento traumatico);

- copia del processo verbale riferito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'eventuale ascrivibilità tabellare della lesione/infermità che ha motivato l'istanza (se non prodotto dal richiedente);
- relazione sulle circostanze a cura del Comandante di corpo, con particolare riguardo al loro effettivo verificarsi nella precipua attività istituzionale e alle modalità causa di insorgenza delle ferite o delle lesioni, corredata del parere sull'accoglimento dell'istanza, redatta secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, secondo comma del decreto.

Per l'esecuzione delle predette disposizioni, agli Enti istruttori è attribuita la responsabilità delle verifiche tecnico-amministrative di competenza, della correttezza del procedimento e della completezza del fascicolo istruttorio. Particolare attenzione dovrà essere osservata in ordine alla documentazione medico-legale sopra richiamata, rammentando che condizioni preliminari e inderogabili per l'avvio del procedimento sono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità o per la lesione che ha motivato l'istanza di concessione e, per gli eventi traumatici, il loro verificarsi in attività di servizio nell'espletamento degli specifici compiti istituzionali, tra cui non vanno annoverate cause che, pur essendo correlate a episodi antecedenti o successivi a detta attività, dai quali possano eventualmente derivare provvedimenti di natura risarcitoria (c.d. incidenti *in itinere*), non sono utili ai fini della procedibilità delle istanze.

I congiunti diretti aventi causa dovranno, altresì, essere resi edotti dai competenti Enti istruttori sulle prescrizioni sopra specificate, nel caso in cui le istanze non siano corredate della necessaria documentazione medico-legale e la stessa non risulti rinvenibile presso detti Enti.

## 5. ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI SANITARI DI VERTICE DI FORZA ARMATA

Gli Enti istruttori inoltrano i fascicoli procedimentali:

- per il personale dell'Esercito, al Comando di Sanità e Veterinaria del Comando Logistico dell'Esercito;
- per il personale della Marina Militare, all'Ispettorato di Sanità della Marina Militare;
- per il personale dell'Aeronautica Militare, al Comando di Sanità Aeronautica Militare del Comando Logistico dell'Aeronautica Militare;
- per il personale dell'Arma dei Carabinieri, alla Direzione di Sanità del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

I suddetti organi sanitari provvedono, sulla scorta della documentazione pervenuta e secondo le modalità stabilite dal decreto, a formulare un parere tecnico sull'entità delle menomazioni o delle mutilazioni derivate dalle lesioni o dalle infermità che hanno motivato l'istanza di concessione, con particolare riferimento alla gravità e alla permanenza delle medesime, ai sensi degli artt. 862 e 864 d.P.R. 90/2010 e secondo i criteri stabiliti dagli artt. 3 e 4 del decreto, avendo cura di motivare esaurientemente, sotto il profilo scientifico, le conclusioni che hanno determinato il parere, anche qualora non precedute dall'esame obiettivo di cui all'art. 5, comma secondo del decreto; al riguardo, mantengono inalterata la loro validità le prescrizioni richiamate nei fogli a seguito.

Ultimate le attività di cui sopra, i predetti organi sanitari provvedono all'inoltro del fascicolo procedimentale, comprensivo del parere tecnico, nonché della documentazione prodotta dagli organismi eventualmente delegati agli accertamenti ai sensi dell'art. 5, comma secondo del decreto, alla Direzione Generale del Personale Militare, per la successiva adozione del provvedimento amministrativo.

## 6. CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

La Direzione Generale per il Personale Militare provvede a comunicare agli Enti istruttori, per gli incumbenti di competenza e la partecipazione agli interessati (per il tramite gerarchico se trattasi di personale in servizio), l'adozione dei provvedimenti favorevoli. Le conseguenti trascrizioni matricolari devono essere effettuate con la massima possibile sollecitudine e, comunque, entro il termine di giorni sessanta di cui all'art. 1046, primo comma, lettera i), numero 1) d.P.R. 90/2010.

Qualora non si ravvedano i presupposti per la concessione, la Direzione Generale trasmette agli Enti istruttori (per il tramite gerarchico se trattasi di personale in servizio) la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Gli Enti istruttori provvederanno a inoltrare direttamente alla Direzione Generale, con la massima sollecitudine possibile, la relata di notifica agli interessati con indicazione di data certa, dalla quale decorre il termine di giorni dieci di cui al predetto disposto. Per le eventuali controdeduzioni degli istanti, che dovranno essere inviate, per il tramite gerarchico limitatamente al personale in servizio, o direttamente, negli altri casi, alla Direzione Generale, fa fede la data di assunzione a protocollo presso gli Enti istruttori.

In caso di richiesta da parte degli istanti del parere tecnico al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 9 del decreto, gli Enti istruttori provvedono a trasmettere l'istanza, corredata di copia del fascicolo istruttorio (per il tramite gerarchico se trattasi di personale in servizio) a detto organo, tenendone informata la Direzione Generale. Il Collegio invia quindi il proprio parere alla Direzione Generale per le determinazioni di competenza, che vengono adottate non prima della ricezione del relativo documento e successivamente comunicate, per la partecipazione agli interessati, agli Enti istruttori (per il tramite gerarchico se trattasi di personale in servizio).

Le istanze di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del Capo V della richiamata l. 241/1990, andranno presentate agli Enti istruttori, che hanno facoltà di richiedere, per il tramite gerarchico, gli atti relativi al procedimento eventualmente non disponibili.

## 7. DISTINTIVI D'ONORE PER DECEDUTI IN SERVIZIO

Difformemente da quanto disposto per i distintivi d'onore per mutilati o per feriti in servizio, il procedimento per la concessione del distintivo d'onore per deceduti in servizio è istruito d'ufficio dall'ultimo Ente o Reparto presso il quale ha prestato servizio il dante causa, che ha la responsabilità dei sottorichiamati adempimenti:

- verifica dell'esistenza di eventuali congiunti superstiti, aventi causa secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 863, secondo comma d.P.R. 90/2010;

- acquisizione, dagli aventi causa, di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 (esempio in Annesso 8), nella quale siano comprovati:
  - rapporto di parentela con il dante causa;
  - inesistenza di altri congiunti superstiti che precedano il dichiarante nell'ordine di attribuzione stabilito dall'art. 863, secondo comma d.P.R. 90/2010;
  - assenza di condanne penali per reati non colposi e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  - non conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
  - per i coniugi superstiti, assenza di sentenza di separazione con addebito dal dante causa;
  - eventuali altri stati, fatti e qualità personali utili alla definizione del procedimento (facoltativi);
- acquisizione al fascicolo istruttorio di copia conforme all'originale della documentazione medico-legale riferita al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'ascrivibilità tabellare dell'evento che ha provocato il decesso del dante causa, nonché degli atti dai quali risultino le circostanze che detto evento si è prodotto in attività di servizio durante l'espletamento dei compiti istituzionali, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 2, terzo comma del decreto.

Ultimate le attività di cui sopra, gli Enti istruttori provvedono a trasmettere il fascicolo, per il tramite gerarchico, alla Direzione Generale per il Personale Militare, per le determinazioni di competenza.

Considerate le caratteristiche proprie del procedimento in questione, nonché la sua peculiare delicatezza, gli Enti istruttori sono tenuti al suo avvio unicamente qualora sia documentalmente accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 863 d.P.R. 90/2010 e dall'art. 2, terzo comma del decreto e, comunque, non oltre sei mesi dalla data dell'evento che ha motivato l'istruttoria.

## 8. VITTIME DEL DOVERE

Nei casi in cui al personale militare che ha avanzato istanza per la concessione delle distinzioni onorifiche in argomento, ovvero agli aventi causa se deceduto, sia stato riconosciuto, in conseguenza dell'evento che ha motivato l'istanza stessa, almeno uno dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, gli Enti istruttori provvederanno a corredare i relativi fascicoli procedurali di copia dell'atto amministrativo con il quale viene sancita l'attribuzione del beneficio e a trasmettere i medesimi direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare (per il tramite gerarchico se trattasi di personale in servizio) per le successive determinazioni di competenza, senza interessare gli organi sanitari di cui al precedente para. 5.

La sola attribuzione del trattamento privilegiato, ovvero di qualsiasi altra misura risarcitoria, se non disposta in espressa applicazione del summenzionato provvedimento legislativo, comporta l'inadottabilità delle procedure di cui al presente paragrafo.

## 9. ATTESTAZIONI SOSTITUTIVE

I soggetti di cui al precedente para. 2. possono richiedere, in caso di perdita per smarrimento, ovvero per altre cause, dei brevetti originali di concessione dei distintivi, una dichiarazione di avvenuto conferimento, emessa dalla Direzione Generale per il Personale Militare, che sostituisce a tutti gli effetti amministrativi l'attestazione non più reperibile. Trattandosi di documento sostitutivo, la dichiarazione viene rilasciata in esemplare unico ed esclusivamente previo accertamento della sopraggiunta irreperibilità dell'attestazione che sostituisce.

Gli interessati al rilascio delle dichiarazioni di avvenuto conferimento devono pertanto presentare, al corrispettivo Ente istruttore:

- istanza in carta semplice alla Direzione Generale per il Personale Militare (esempio in Annesso 9);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000 (esempio in Annesso 10), nella quale siano comprovati:
  - rapporto di parentela con l'insignito;
  - circostanze che hanno determinato la perdita dell'attestazione originale (smarrimento, irreperibilità, trafugamento, distruzione accidentale, altri motivi);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- copia di eventuale denuncia sporta presso le Autorità di polizia giudiziaria (facoltativa).

Ricevute le istanze, gli Enti istruttori provvedono alla verifica della documentazione matricolare aggiornata dell'insignito, con particolare riferimento all'avvenuta trascrizione della concessione per la quale è stata richiesta l'attestazione sostitutiva, quindi inoltrano il carteggio prodotto dal richiedente, corredato di copia conforme all'originale del documento matricolare aggiornato, alla Direzione Generale per il Personale Militare, per il rilascio della dichiarazione di avvenuto conferimento.

Se la documentazione prodotta è incompleta o non conforme alle disposizioni di cui sopra, l'Ente istruttore è tenuto a richiedere all'interessato il perfezionamento o la regolarizzazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1033, quarto comma d.P.R. 90/2010.

Quanto precede, con invito alla diramazione fino a livello di Comando di corpo.

IL DIRETTORE GENERALE  
Gen. D. c.(li.) Paolo GEROMETTA